



Liceo Scientifico Statale "G. Ricci Curbastro"

con sezione annessa di Liceo Ginnasio "F. Trisi e L. Graziani"

Sede: Viale degli Orsini n. 6 48022 Lugo (RA) - **Tel.:** 0545/23635 - **Fax:** 0545/27072 - **Sito internet:** <http://www.liceolugo.gov.it>

E-mail: amministrazione@liceolugo.gov.it - RAPS030001@istruzione.it - **PEC:** RAPS030001@pec.istruzione.it

Codice Ministeriale: RAPS030001 - **C.F.:** 82003530399

PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI a.s. 2017-2018

Approvato dal Collegio dei Docenti il 24/10/2017

INDICE

INTRODUZIONE	3
1. PREMESSA.....	3
2. FINALITA'	3
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
4. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI BES	5
4.0. <i>Quadro generale</i>	5
4.1. <i>Alunni disabili (Legge 104/1992)</i>	5
4.2. <i>Alunni con disturbi evolutivi specifici</i>	5
4.3. <i>Alunni in situazione di svantaggio</i>	7
5. AZIONI PER L'INCLUSIONE	8
PARTE PRIMA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ	9
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	9
2. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	9
2.1 <i>Cosa faranno i genitori</i>	9
2.2 <i>Cosa farà la scuola</i>	9
2.3 <i>Cosa faranno gli esperti AUSL</i>	10
3. LE FASI DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE	10
4. LA DOCUMENTAZIONE	11
5. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO	12
6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI.....	12
PARTE SECONDA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON D.S.A.	13
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	13
2. I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO	13
3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	13
3.1 <i>Cosa faranno i genitori</i>	13
3.2 <i>Cosa faranno i docenti</i>	14
4. LE FASI DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE	15
5. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO	15
5.1 <i>Individualizzazione e personalizzazione della didattica</i>	15
5.2 <i>Strumenti compensativi e misure dispensative</i>	16
5.3 <i>Verifica e valutazione</i>	18
6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI.....	18
PARTE TERZA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI	19
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	19
2. I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI OLTRE I D.S.A.	19
3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	20
4. LE FASI DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO	20
6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI.....	21
PARTE QUARTA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO	22
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	22
2. LO SVANTAGGIO SCOLASTICO	22
3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	23
4. LE FASI DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO	23
5. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI.....	24
PARTE QUINTA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI SENZA ALFABETIZZAZIONE ITALIANA	25
1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	25
2. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE	25
3. LE FASI DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO	26
4. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI.....	27
5. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI.....	27
ALLEGATI	28
1) MODELLO PDP PER ALUNNI CON DSA	28
2) MODELLO PDP PER GLI ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI	28
3) MODELLO PDP PER GLI ALUNNI CON SVANTAGGIO ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE	28
4) MODELLO PDP PER GLI ALUNNI STRANIERI NON ALFABETIZZATI.....	28

INTRODUZIONE

1. PREMESSA

Il protocollo di accoglienza alunni con Bisogni Educativi Speciali contiene le linee guida di informazione riguardanti l'accoglienza e l'inserimento degli alunni BES in funzione delle situazioni individuali, dei livelli socio-culturali, delle modalità di acquisizione ed elaborazione delle informazioni, dei ritmi personali di apprendimento che rendono di fatto necessario un lavoro individualizzato e la progettazione di interventi e azioni mirate.

Secondo l'ICF (*International Classification of Functioning, Disability and Health*, ovvero *Classificazione del Funzionamento, della Disabilità e della Salute*, che fa parte della Famiglia delle Classificazioni Internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) il Bisogno Educativo Speciale rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o apprenditivo, indipendentemente dall'eziologia, che necessita di una educazione speciale individualizzata.

La Direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012 ricorda che: "Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta."

La stessa direttiva delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.

Il tradizionale approccio all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, viene ridefinito e completato estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente:

- alunni **disabili** (tutelati dalla Legge 104/1992);
- alunni **con disturbi evolutivi specifici**: tra cui
 - disturbi specifici di apprendimento (DSA certificati)(tutelati dalla legge 170/2010)
 - alunni con deficit nell'area del linguaggio
 - alunni con deficit nelle abilità non verbali
 - altre problematiche severe
 - alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività' (ADHD)
 - alunni con funzionamento cognitivo limite
- alunni con **svantaggio socioeconomico, linguistico e/o culturale**
- alunni **stranieri non alfabetizzati**

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.

2. FINALITÀ'

Il protocollo è parte integrante del PTOF d'Istituto e si propone di:

- sostenere gli alunni con BES in tutto il percorso di studi;
 - favorire un clima di accoglienza e inclusione;
 - favorire il successo scolastico e formativo;
 - ridurre i disagi emozionali, favorendo al contempo la piena formazione;
 - favorire l'acquisizione di competenze collaborative;
- delineare prassi condivise all'interno dell'Istituto di carattere:
 - amministrativo e burocratico (documentazione necessaria);
 - comunicativo e relazionale (prima conoscenza);
 - educativo e didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del Consiglio di Classe);
- promuovere le iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali coinvolti (Comune, AUSL, Provincia, Regione, Enti di formazione, ...).

In merito ai risultati di apprendimento, occorre fare una precisazione preliminare: l'adozione da parte della scuola di misure, modalità e strategie didattico-educative finalizzate al superamento di condizioni oggettive di difficoltà di uno studente, non può da sola, garantirne in modo automatico il successo formativo, per il quale sono invece condizioni indispensabili la collaborazione e l'impegno dell'alunno nonché la presenza di attitudini adeguate al corso di studi scelto, come ribadito dal TAR Piemonte, Seconda Sezione, con sentenza n. 580/2016:

"Non sussiste un diritto assoluto al "risultato di apprendimento" nel senso che evidentemente la scuola, pur dovendo porre in essere ausili educativi idonei, non può certo essere onerata di far conseguire ad ogni costo un buon esito scolastico a qualunque allievo, per la semplice ragione che ogni buon esito scolastico, a prescindere dalle [sue] peculiari condizioni di salute [...], necessita inevitabilmente della attiva collaborazione del discente, della sua buona volontà e si conforma necessariamente in base alle sue attitudini, che ne costituiscono inevitabile presupposto e limite."

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Norme di carattere generale

DPR n. 275 dell'8 marzo 1999	Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59
DPR n. 122 del 22 giugno 2009	Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169

Disabilità

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992	Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
DPR n. 24 febbraio 1994	Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap
DPR n. 323 del 23 luglio 1998	Regolamento recante Disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425
Nota MIUR n. 4798 del 27 luglio 2005	Attività di programmazione dell'integrazione scolastica degli alunni disabili da parte delle Istituzioni scolastiche - Anno scolastico 2005-2006
OM n. 90 del 21 maggio 2001	Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001, <i>in part.</i> l'art. 15
CM n. 125 del 20 luglio 2001	Certificazione per gli alunni in situazione di handicap
DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006	Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Nota MIUR prot. 4274 del 4 agosto 2009	Trasmissione delle "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con la disabilità"
DLvo n. 66 del 13 aprile 2017	Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, cc. 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107
Nota MIUR prot. 1153 del 4 agosto 2017	Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L.vo n. 66/2017

DSA

Nota MIUR n. 4099/A4 del 5 ottobre 2004	Iniziative relative alla dislessia
Nota MIUR n. 26/A4 del 5 gennaio 2005	Iniziative relative alla dislessia
Nota MIUR n. 4674 del 10 maggio 2007	Disturbi di apprendimento: indicazioni operative
Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010	Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
DM n. 5669 del 12 luglio 2011	Decreto attuativo della Legge n.170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento
Accordo Governo-Regioni del 24 luglio 2012	Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Alunni stranieri

DPR n. 394 del 31 agosto 1999	Regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c. 6, del D.lg.vo 25/07/1998, n. 286
CM 24 del 1 marzo 2006	Trasmissione delle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2006"
Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014	Trasmissione delle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2014"
Nota MIUR n. 5535 del 9 settembre 2015	Trasmissione del documento "Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura"

Altri BES

Nota MIUR n. 6013 del 4 dicembre 2009	Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività)
Nota MIUR n. 4089 del 15 giugno 2010	Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività
Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012	Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica
CM n. 8 del 6 marzo 2013	Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative.
Nota MIUR n. 1551 del 27 giugno 2013	Piano annuale per l'inclusività
Nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013	Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s. 2013-2014 - Chiarimenti

4. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI BES

4.0. Quadro generale

DISABILITÀ CERTIFICATE (Legge 104/1992 art. 3, commi 1 e 3)	
➤ minorati vista	Certificazione Integrazione Scolastica (CIS) e Diagnosi Funzionale (DF). Dal 2019: Profilo di Funzionamento, che comprende il CIS e la DF. Da aggiornare al passaggio di ogni grado di istruzione
➤ minorati udito	
➤ minorati psicofisici	
DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI	
➤ DSA certificati (Legge 170/2010)	Certificazione da aggiornare al termine di ogni ciclo scolastico
➤ Deficit nell'area del linguaggio	Diagnosi
➤ Deficit nelle aree non verbali	Diagnosi
➤ Altre problematiche severe	Diagnosi
➤ ADHD/DOP	Diagnosi
➤ Funzionamento cognitivo limite (borderline)	Diagnosi
SVANTAGGIO	
➤ Socio-economico	Altra documentazione
➤ Linguistico e culturale	Altra documentazione
➤ Altro	Altra documentazione

4.1. Alunni disabili (Legge 104/1992)

La legge quadro n. 104/1992 definisce persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

La Conferenza Mondiale sui diritti umani dell'ONU del 2009, precisa che "la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri". L'art. 24, infine, riconosce "il diritto all'istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità" garantendo "un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati:

- al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
- allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;
- a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera".

La certificazione di disabilità viene redatta da una specifica commissione medica.

4.2. Alunni con disturbi evolutivi specifici

a. Disturbi specifici di apprendimento (DSA certificati) (Legge 170/2010)

I Disturbi Specifici di apprendimento sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico (l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli) in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica.

Questi disturbi non possono essere risolti, ma solamente ridotti: posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, sviluppando anche stili di apprendimento specifici, volti a compensare le proprie difficoltà. Tra questi si possono distinguere:

- **la dislessia:** disturbo settoriale dell'abilità di lettura che consiste nella mancata o erronea traduzione del codice scritto, che si manifesta attraverso una minore concretezza e rapidità della lettura a voce alta con una conseguente discomprensione del testo;
- **la disortografia:** disturbo settoriale delle abilità ortografiche che consiste nel non riuscire a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio scritto, è un disordine di codifica del testo scritto dovuto ad un deficit di funzionamento delle componenti centrali del processo di scrittura;
- **la disgrafia:** disturbo settoriale della scrittura che consiste nel non riuscire a produrre una grafia decifrabile e si manifesta in una minore fluidità e qualità dell'aspetto grafico della scrittura;

- **la discalculia:** riguarda l'abilità di calcolo, sia nella componente dell'organizzazione della cognizione numerica (intelligenza numerica basale), sia in quella delle procedure esecutive e del calcolo. Nel primo ambito, la discalculia interviene sugli elementi basali dell'abilità numerica: il *subitizing* (o riconoscimento immediato di piccole quantità), i meccanismi di quantificazione, la seriazione, la comparazione, le strategie di composizione e scomposizione di quantità, le strategie di calcolo a mente. Nell'ambito procedurale, invece, la discalculia rende difficoltose le procedure esecutive per lo più implicate nel calcolo scritto: la lettura e scrittura dei numeri, l'incolonnamento e il recupero dei fattori numerici e gli algoritmi del calcolo scritto vero e proprio.

Tali disturbi sono spesso accompagnati da:

- **disnomia:** disturbo specifico del linguaggio, che consiste nella difficoltà a richiamare alla memoria la parola corretta quando è necessaria, che può incidere sulle abilità del discorso, della scrittura o di entrambe, ed è presente anche nella comunicazione sociale;
- **disprassia:** disordine funzionale qualitativo nella esecuzione coordinata di azioni volontarie nel tempo e nello spazio in assenza di impedimenti organici o di deficit sensoriali. Si accompagna a lentezza, difficoltà negli automatismi motori rapidi, nell'integrazione sensoriale e nella grafo- motricità. La presenza di uno o più disturbi si evince dalla diagnosi redatta dallo specialista.

Pur interessando abilità diverse, i disturbi sopra descritti possono coesistere in una stessa persona, ciò che tecnicamente si definisce "comorbidità". La comorbidità può essere presente anche tra i DSA e altri disturbi di sviluppo (disturbi di linguaggio, disturbi di coordinazione motoria, disturbi dell'attenzione) emotivi e del comportamento. In questo caso, il disturbo risultante è superiore alla somma delle singole difficoltà, poiché ognuno dei disturbi implicati influenza negativamente lo sviluppo delle abilità.

Le certificazioni di DSA sono rilasciate dai servizi di Neuropsichiatria Infantile o dai medici delle AUSL del Distretto Sanitario. Non possono essere più ammesse le certificazioni di medici privati: saranno accettate dalla scuola solo dopo che l'AUSL di appartenenza avrà rilasciato la dichiarazione di conformità. I codici di riferimento presenti nella diagnosi sono riferiti alla *Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, Decima Revisione* (ICD-10), sotto la categoria generale F.81 - DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DELLE ABILITÀ SCOLASTICHE e declinati in funzione del disturbo interessato.

b. Alunni con deficit dell'area del linguaggio

Sono tipologie di disturbi che non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio vi sono: disturbi specifici del linguaggio, presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale.

c. Alunni con deficit nelle aree non verbali

Sono tipologie di disturbi che non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nelle aree non verbali vi sono: disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale, di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno.

d. Altre problematiche severe

Sono tipologie di disturbi che non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma che possono compromettere il percorso scolastico (come per es. un disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche della legge 104).

e. Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività' (ADHD)

Alunni con problemi di controllo attentivo e/o dell'attività, (spesso definiti con l'acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), presentano tale disturbo in comorbidità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc.

Nell'ICD10 l'ADHD è definito come Disturbo dell'attività e dell'attenzione - codice: F90.0 (Disturbo del deficit dell'attenzione con iperattività, Disturbo di iperattività con deficit dell'attenzione, Sindrome di deficit dell'attenzione con iperattività) ed è caratterizzato da un esordio precoce (di solito nei primi cinque anni di vita), una mancanza di perseveranza nelle attività che richiedono un impegno cognitivo ed una tendenza a passare da un'attività all'altra senza completarne alcuna, insieme ad una attività disorganizzata, mal regolata ed eccessiva. Possono associarsi diverse altre anomalie. I soggetti ipercinetici sono spesso imprudenti e impulsivi, inclini agli incidenti e vanno incontro a problemi disciplinari per infrazioni dovute a mancanza di riflessioni piuttosto che a deliberata disobbedienza. I loro rapporti con gli adulti sono spesso socialmente disinibiti, con assenza della normale cautela e riservatezza. Essi sono impopolari presso gli altri e possono tendere ad isolarsi. E' comune una compromissione cognitiva, e ritardi specifici dello sviluppo motorio e del linguaggio sono sproporzionalmente frequenti. Complicazioni secondarie includono il comportamento antisociale e la scarsa autostima.

L'ADHD si può riscontrare spesso associato ad un DSA o in alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave, richiede l'assegnazione dell'insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92.

f. Alunni con funzionamento cognitivo limite (borderline)

Alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino

nelle previsioni delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione. Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un'importanza fondamentale.

4.3. Alunni in situazione di svantaggio

Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:

- **socio-economico:** legato ad una particolare situazione sociale
- **culturale:** legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso
- **linguistico:** legato alla non conoscenza della lingua italiana

In particolare per gli alunni che sperimentano difficoltà derivanti dalla **non conoscenza della lingua italiana** - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative, secondo le modalità indicate nel presente Protocollo e strutturate sulla base della normativa vigente.

Occorre tuttavia precisare che l'area dello svantaggio è più vasta: "Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta" (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012).

La Direttiva ricorda in ogni caso che tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad esempio una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

5. AZIONI PER L'INCLUSIONE

Azioni a livello di singola istituzione scolastica

Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile, dal 1 settembre 2017 in ogni scuola è costituito un **Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI)**, che è nominato e presieduto dal Dirigente ed è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, i compiti del GLI si estendono alle problematiche relative a tutti gli alunni con BES.

Il GLI svolge le seguenti funzioni:

- predisposizione del Protocollo di Accoglienza e Integrazione;
- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi;
- focus/confronto sui casi;
- consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- supporto dei docenti contitolari e dei consigli di classe nell'attuazione dei PEI;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, da discutere e deliberare in Collegio Docenti al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno).

Azioni a livello territoriale

L'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 prevede una nuova "governance" amministrativa territoriale articolata su due livelli:

- 1) dal 1 settembre 2017, presso ogni Ufficio Scolastico Regionale è istituito il **Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR)** con compiti di consulenza e supporto;
- 2) dal 1 gennaio 2019 presso ogni Ambito Territoriale è istituito il **Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT)**, che è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale e un docente, nominati con decreti dell'USR.

Inoltre la Direttiva 27/12/2012, affida un ruolo fondamentale ai **Centri Territoriali di Supporto (CTS)**, dislocati nelle scuole polo, quale interfaccia fra l'Amministrazione e le scuole, e tra le scuole stesse nonché quale rete di supporto al processo di integrazione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle migliori pratiche.

Le scuole dovranno poi impegnarsi a perseguire, anche attraverso le reti scolastiche, accordi e intese con i servizi sociosanitari territoriali (AUSL, Servizi sociali e scolastici comunali e provinciali, enti del privato sociale e del volontariato, Prefetture, ecc.) finalizzati all'integrazione dei servizi "alla persona" in ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria. Sul sito del MIUR sono disponibili gli elenchi aggiornati dei CTS della regione Emilia Romagna. La stessa norma prevede anche l'istituzione dei **Centri Territoriali per l'Inclusione (CTI)**, che potranno essere individuati a livello di rete territoriale e che dovranno collegarsi o assorbire i preesistenti Centri Territoriali per l'integrazione Scolastica degli alunni con disabilità, i Centri di Documentazione per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (CDH) ed i Centri Territoriali di Risorse per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (CTRH). Sono composti da docenti con specifiche competenze, come indicato dalla CM 8/2013 "al fine di poter supportare concretamente le scuole e i colleghi con interventi di consulenza e formazione mirata".

PARTE PRIMA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni disabili;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni con disabilità.

Il protocollo si rifà alla Legge Quadro n. 104 del 1992, ai successivi decreti applicativi, alle "Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità" emanate dal MIUR nell'agosto del 2009 e al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

Tale processo, come si legge nelle Linee Guida, è irreversibile e trova nell'educazione "il momento prioritario del proprio sviluppo e della propria maturazione". Compito della scuola è quello di essere "una comunità educante, che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo. Una scuola non solo per sapere dunque ma anche per crescere, attraverso l'acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomia, nei margini delle capacità individuali, mediante interventi specifici da attuare sullo sfondo costante e imprescindibile dell'istruzione e della socializzazione".

2. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

2.1 Cosa faranno i genitori

La famiglia deve essere coinvolta attivamente nel processo educativo dell'alunno, partecipando all'elaborazione del P.D.F. e P.E.I. Nel caso che si tratti di una prima iscrizione la Funzione Strumentale per l'inclusione e l'integrazione convoca i genitori e presenta l'insegnante di sostegno e il coordinatore della classe in cui l'alunno è stato inserito.

2.2 Cosa farà la scuola

Il Consiglio di classe

Il Consiglio di classe si adopera al coordinamento delle attività didattiche, alla preparazione dei materiali e a quanto può consentire all'alunno/a con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe. La programmazione delle attività è realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all'insegnante di sostegno, definiscono gli obiettivi di apprendimento per gli alunni con disabilità in correlazione con quelli previsti per l'intera classe. La documentazione relativa alla programmazione in parola deve essere resa disponibile alle famiglie, al fine di consentire loro la conoscenza del percorso educativo concordato e formativo pianificato.

I Docenti di sostegno

"I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti." (*Testo Unico L. 297/94* ") Il docente è assegnato alla classe per le attività di sostegno, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza. (*Linee guida per l'integrazione scolastica*).

Il Personale ATA

Il CCNL 1998/2001, Tabella A/1 Profilo del collaboratore scolastico, indica tra le mansioni: "l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Può, infine, svolgere: assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale".

Il Personale educativo-assistenziale

L'educatore opera in ambito educativo per il raggiungimento dell'autonomia e per il miglioramento della comunicazione dell'alunno disabile, attraverso interventi mirati, definiti nel P.E.I. che rispondono a bisogni educativi specifici.

L'assistente specialistico agisce sulla relazione interpersonale, sulle dinamiche di gruppo, sul sistema familiare, sul contesto ambientale e sull'organizzazione dei servizi in campo educativo, al fine di promuovere l'inserimento dell'alunno con disabilità nel contesto di riferimento.

Conseguentemente, il Personale Educativo assistenziale lavora a stretto contatto con il Consiglio di Classe e l'insegnante di sostegno secondo i tempi e le modalità indicati e previste nel P.E.I. e collabora nella redazione di tutta la documentazione prevista per l'alunno.

2.3 Cosa faranno gli esperti AUSL

Partecipano agli incontri periodici, collaborano alle iniziative educative e di integrazione predisposte dalla scuola, verificano il livello e la qualità dell'integrazione nelle classi dell'istituto, danno consigli nella stesura degli obiettivi individualizzati del P.E.I. e collaborano all'aggiornamento ed alla stesura del P.D.F.

3. LE FASI DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE

Orientamento in ingresso

Nel periodo precedente l'iscrizione al nuovo anno scolastico le famiglie possono visitare l'Istituto, conoscerne l'offerta formativa e contattare il Dirigente e il personale docente. Al momento dell'iscrizione la famiglia dell'alunno fornisce alla segreteria dell'Istituto tutte le documentazioni aggiornate per gli adempimenti previsti.

Raccolta ed analisi dei dati

Consiste nella raccolta di informazioni sull'alunno/a diversamente abile dalla famiglia e dalla scuola di provenienza, alla quale si chiede un resoconto degli obiettivi prefissati raggiunti e non raggiunti, delle abilità cognitive, delle potenzialità sviluppate e delle modalità relazionali, mediante il passaggio del PEI, del P.D.F. e delle relazioni finali relative alla classe terza. All'inizio dell'anno scolastico viene fissato un incontro di raccordo tra i docenti di sostegno e gli assistenti scolastici della scuola media di provenienza, e il nuovo consiglio di classe a cui parteciperanno il coordinatore, i docenti di sostegno, e gli insegnanti curricolari che desiderano partecipare. E' importante accertarsi del fatto che la documentazione che accompagna l'allievo/a sia completa, aggiornata ed ordinata in ogni sua parte già dall'iniziale fase dell'accoglienza e che sia celere il passaggio della stessa alla nuova scuola.

Formazione delle classi

Il Dirigente Scolastico provvede, tenendo conto della documentazione prevista dalla normativa di ogni altra informazione utile, all'inserimento dell'alunno/a in una classe ritenuta la più idonea all'integrazione dello stesso/a. Nel caso in cui si trovi in condizione di gravità e si debba iscrivere in prima superiore, è possibile richiedere una classe con numero ridotto di alunni in base al DPR 81/09-ART 5 comma 2, mediante la redazione di un apposito progetto (Progetto articolato di Integrazione finalizzato alla richiesta di riduzione numero alunni per classi iniziali).

Accoglienza

Durante il primo periodo di scuola, in relazione alla classe frequentata, è previsto un periodo di osservazione e rilevazione della situazione di partenza dell'alunno/a, da parte di tutti i componenti del Consiglio di Classe e con l'ausilio dell'insegnante di sostegno. Per l'alunno/a che frequenta la prima superiore il periodo osservativo può durare per un massimo di 90 giorni, mentre se è già iscritto il tempo necessario è solitamente ridotto a 30 giorni.

Elaborazione del PDF e del PEI

Il P.E.I. è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con il ragazzo. Il P.E.I.:

- individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
- esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
- definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel processo di inclusione;
- indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro integrazione con il Progetto individuale;
- è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;
- è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi ed apportare eventuali modifiche e integrazioni.

Generalmente tra ottobre e novembre, sarà programmato un consiglio di classe straordinario a cui parteciperanno tutti i docenti del consiglio di classe, gli specialisti della Neuropsichiatria Infantile, gli assistenti sociali e la famiglia in cui si discuterà una proposta di elaborazione del **Profilo Dinamico Funzionale** e del **Piano Educativo Individualizzato**. Questi documenti saranno approvati o nello stesso consiglio o in quelli successivi, di norma comunque entro il 30 novembre di ogni anno scolastico. Tutta la documentazione sarà consultabile dai docenti e depositata in Segreteria nei fascicoli personali dell'alunno/a.

4. LA DOCUMENTAZIONE

La commissione medico-legale elabora una **Certificazione per l'Integrazione Scolastica (CIS)** che è una diagnosi clinica del disturbo. A questa, fa seguito, una **Diagnosi Funzionale (DF)**, redatta dalla Neuropsichiatria Infantile, che è un profilo globale del funzionamento in relazione a varie aree indicatrici. Questa certificazione dà diritto all'assegnazione del docente di sostegno specializzato (su varie aree disciplinari) e alla presenza di un assistente scolastico, in caso di gravità funzionale.

A partire dal 1 gennaio 2019, l'unità di valutazione multidisciplinare redige un **Profilo Di Funzionamento**, che ricomprende la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico funzionale, secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità della Salute (ICF).

Il profilo di funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI; definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica; è redatto con la collaborazione dei genitori, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica; è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Una volta ricevuta la documentazione il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) prima e il consiglio di classe poi, si attiva per la realizzazione della seguente documentazione:

Il Profilo Dinamico Funzionale

Il PDF rappresenta un prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (6 mesi) e nei tempi lunghi (2 anni) in riferimento alle relazioni in atto e a quelle programmabili, sia in ambiente scolastico che in quello extrascolastico. Il PDF viene aggiornato all'ingresso nella Scuola Secondaria di II grado e di norma quando l'alunno frequenta la classe terza.

Il Piano Educativo Individualizzato

Partendo dalle considerazioni espresse nel PDF, il PEI descrive gli interventi integrati predisposti per l'alunno in un determinato periodo di tempo ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione. Di norma viene verificato al termine di ogni anno scolastico, mediante una relazione finale scritta e viene riprogettato all'inizio del successivo. Nella scuola secondaria di II grado, essendoci obiettivi specifici di apprendimento prefissati (Indicazioni nazionali) il Consiglio di Classe, su proposta degli insegnanti, ma con vincolante parere dei genitori (O.M. n. 90/2001 art. 15 comma 1) deve scegliere uno dei tre percorsi sotto elencati, a seconda delle capacità e potenzialità degli alunni:

- **percorso curricolare**: uguale a quello di tutti gli alunni della classe;
- **percorso riconducibile ai "nuclei fondanti della disciplina"**: gli obiettivi da raggiungere in tutte le discipline equivalgono alle conoscenze e alle competenze che vengono valutate dai docenti delle rispettive discipline come sufficienti per tutti gli alunni della classe; tale percorso, dà diritto, se superato positivamente, al titolo di studio;
- **percorso "differenziato"**: con obiettivi e contenuti non riconducibili in parte o del tutto a quelli della classe, ma stabiliti dal CdC nell'ambito PEI in relazione all'alunno; il raggiungimento degli obiettivi differenziati individuati nel PEI dà diritto solo al rilascio di un attestato con la certificazione dei crediti formativi (O.M. n.90/2001 art. 15 e per gli attestati C.M. n.125/2001).

L'O.M. 90/2001 art. 15 comma 4 prevede anche che "qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera"il passaggio ad uno dei due percorsi precedenti"senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti".

Relazioni di fine anno scolastico e documento del 15 maggio (solo per le classi terminali)

Raccolte tutte le informazioni fornite da ciascun insegnante, la relazione di fine anno scolastico del docente di sostegno conterrà:

1. Evoluzione dell'aspetto educativo rispetto alla situazione di partenza (in merito all'autonomia, socializzazione, apprendimenti...);
2. Evoluzione dell'aspetto didattico (giudizio sul livello di acquisizione delle autonomie, di conoscenze e competenze, per ciascuna materia);
3. Modalità dell'intervento di sostegno (accorgimenti relazionali e didattici);
4. Informazioni sull'eventuale intervento dell'educatore (partecipazione alla progettualità educativo-didattica, modalità dell'intervento);
5. Informazioni sulla collaborazione della famiglia e del personale AUSL;
6. Per gli alunni delle classi terminali, la relazione dovrà contenere anche il programma effettivamente svolto, le modalità di svolgimento delle prove d'esame scritte ed orale, i criteri di valutazione

5. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

L'attività didattica

L'attività didattica sarà realizzata secondo quanto stabilito dal PEI (vedi sopra), sulla base delle indicazioni previste dalle Linee Guida del 4 agosto 2009.

Verifica e valutazione

La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale, non fa riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi (legge 104/92 art. 16, comma 2). Le prove non devono mirare ad accertare la situazione di partenza dell'alunno certificato ma devono essere idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Ciò al fine di avere un immediato riscontro dell'efficacia dell'intervento didattico e la validità della programmazione. La valutazione degli alunni con disabilità è effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 122/2009 art. 4 e 9 ed in base a quanto contenuto nelle Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 Agosto 2009 par. 2.4.

Si rammenta, al proposito, quanto stabilito dalle linee guida già citata:

“La valutazione in decimi va rapportata al PEI, che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell'alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance.”

Schema di sintesi della documentazione

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
CIS - CERTIFICAZIONE INTEGRAZIONE SCOLASTICA: è una diagnosi clinica del disturbo	Commissione medico-legale	All'atto della prima segnalazione
DF - DIAGNOSI FUNZIONALE: descrive i livelli di funzionalità raggiunti e la previsione della possibile evoluzione dell'alunno certificato	U.O. di Neuropsichiatria Infantile dell'AUSL	Successivamente alla CIS
PDF - PROFILO DINAMICO FUNZIONALE: indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali dell'alunno, le possibilità di recupero, le capacità possedute da sollecitare e progressivamente rafforzare; devono essere evidenziate le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo, didattico e socio-affettivo (in base alle linee guida previste negli accordi di programma)	Operatori socio-sanitari, docente di sostegno, docenti curricolari, genitori dell'alunno (art. 12 commi 5° e 6° della L.104/92)	Viene aggiornato all'ingresso nella scuola secondaria di secondo grado e nella classe terza.
PEI - PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO: è il documento nel quale sono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno; mira ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante l'assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie	Gli insegnanti curricolari, il docente di sostegno e genitori dell'alunno (operatori socio – sanitari)	Formulato entro il mese di novembre di ogni anno scolastico e verificato al termine di ogni anno scolastico.
RELAZIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO: come sopra descritto	Docente di sostegno	Entro il 15 giugno.
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO: come sopra descritto	Docente di sostegno e insegnanti curricolari	Entro il 14 maggio.

6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare

- **il docente coordinatore di classe**, oppure
- **il docente di sostegno**, oppure
- **il docente Funzione Strumentale per l'inclusione e integrazione**

durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.

PARTE SECONDA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON D.S.A.

1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni con D.S.A.;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni con D.S.A.

La normativa di riferimento è costituita dalla Legge 170/2010 e dal DM n. 5669 del 2011 con allegate le Linee Guida.

2. I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

I Disturbi Specifici di apprendimento sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico (l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli) in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica.

Questi disturbi non possono essere risolti, ma solamente ridotti: posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, sviluppando anche stili di apprendimento specifici, volti a compensare le proprie difficoltà. Tra questi si possono distinguere:

- **la dislessia:**
- **la disortografia:**
- **la disgrafia:**
- **la discalculia:**

Tali disturbi sono spesso accompagnati da:

- **disnomia**
- **disprassia**

Vi può inoltre essere comorbilità.

Per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo 4 dell'Introduzione.

3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

3.1 Cosa faranno i genitori

Iscrizione alla classe prima

- **a febbraio**, al momento dell'iscrizione online, i genitori dovrebbero **segnalare nell'apposito spazio** la presenza di disturbi dell'apprendimento.
- **tra giugno e settembre**, i genitori dovrebbero portare in segreteria la certificazione di DSA rilasciata dai referenti AUSL, nel caso in cui la certificazione sia redatta da specialisti privati occorre che la famiglia richieda la conformità delle AUSL mentre la scuola avvierà comunque le procedure per la stesura del PDP.
- si ricorda ai genitori che la segnalazione da depositare in segreteria
 - deve essere aggiornata e se non lo fosse la scuola ne richiederà un aggiornamento
 - deve essere rinnovata durante il passaggio ad un ordine scolastico successivo
 - la scuola, come previsto dalla legge, non potrà accogliere segnalazioni dopo il 31 marzo, in quanto verrebbe a mancare il tempo necessario per predisporre un adeguato PDP
- **entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia e, se lo ritiene necessario, con lo psicologo di riferimento, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di classe la situazione e per predisporre il PDP.
- Nel caso in cui le famiglie, i docenti o gli specialisti ritengano opportuno richiedere degli ausili (hardware e software) in comodato d'uso al CRHS di Faenza dovranno farne espressa richiesta scritta al coordinatore di classe che passerà i documenti al docente Funzione Strumentale per l'Inclusione e l'Integrazione per l'attivazione dei Progetti.
- **Dopo il Consiglio di Classe di Novembre** il docente coordinatore contatterà la famiglia per la sottoscrizione del PDP
- si ricorda ai genitori che il PDP avrà una **durata non superiore all'anno** e che la sua adozione **non garantisce il successo scolastico**.

Nuova certificazione in corso d'anno scolastico

- la scuola ai sensi dell'Art. 2 del DM 5669/2011, ha il compito di segnalare alle famiglie le eventuali evidenze, persistenti nonostante l'applicazione di attività di recupero didattico mirato, di un possibile Disturbo Specifico di Apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi della Legge 170/2010. La segnalazione alla famiglia spetta non al singolo docente, ma al consiglio di Classe, che verbalizzerà e motiverà la decisione presa e incaricherà il coordinatore di classe della comunicazione.
- occorre consegnare in segreteria la certificazione di DSA rilasciata dai referenti AUSL, nel caso in cui sia redatta da specialisti privati occorre che la famiglia richieda la conformità alle AUSL mentre la scuola avvierà comunque le procedure per la stesura del PDP;
- la scuola non potrà accogliere segnalazioni dopo il 31 marzo, in quanto verrebbe a mancare il tempo necessario per predisporre un adeguato PDP;
- il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia e, se lo ritiene necessario, con lo psicologo di riferimento, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di classe la situazione e per predisporre il PDP;
- Nel caso in cui le famiglie, i docenti o gli specialisti ritengano opportuno richiedere degli ausili (hardware e software) in comodato d'uso al CRHS di Faenza dovranno farne espressa richiesta scritta al coordinatore di classe che passerà i documenti al docente Funzione Strumentale per l'Inclusione e l'Integrazione per l'attivazione dei Progetti.
- il docente coordinatore contatterà la famiglia per la sottoscrizione del PDP si ricorda ai genitori che il PDP avrà una **durata non superiore all'anno** e che la sua adozione **non garantisce il successo scolastico**.

Iscrizione all'ultimo anno ed Esame di Stato

- si ricorda ai genitori che la scuola
 - **non può accogliere diagnosi oltre il 31 marzo**, e che comunque una segnalazione tardiva non consentirebbe al Consiglio di classe di mettere a punto gli strumenti compensativi e dispensativi necessari al superamento dell'esame.
 - per l'**accesso all'università** la diagnosi non deve essere più vecchia di tre anni
 - la **diagnosi deve essere aggiornata** e che il Consiglio di classe, per il buon esito dell'esame finale, potrebbe richiederne un eventuale aggiornamento che la famiglia deciderà se effettuare o meno.
- Il consiglio di classe inserisce nel documento del 15 Maggio il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'art 5 del DM 5669/2011.
- L'OM del mese di maggio relativa agli Esami di Stato all'articolo *Esami dei candidati con DSA e BES* dà indicazioni precise sulla documentazione da predisporre e sulle metodologie pratiche di lavoro.

3.2 Cosa faranno i docenti

- **entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia e, se lo ritiene necessario, con lo psicologo di riferimento, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di classe la situazione;
- **nel Consiglio di classe di ottobre**: i docenti dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti;
- **entro il Consiglio di Classe di Novembre** se necessario in un **consiglio di classe straordinario** i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico;
- **entro la fine del primo periodo (trimestre o quadrimestre) i PDP** verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali degli alunni;
- **durante tutto l'anno scolastico** il consiglio di classe lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà;
- **durante tutto l'anno scolastico** il consiglio di classe terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere;
- a seguito dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al C.d.C. l'adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

4. LE FASI DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE

FASI	ATTORI	ATTIVITA' E COMPITI
Fase Preparatoria (Entro il termine stabilito dal MIUR)	ALUNNO E FAMIGLIA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nell'ambito del Progetto Orientamento l'alunno con la famiglia può visitare la scuola ed avere un primo contatto conoscitivo. 2. La famiglia procede all'iscrizione dell'alunno secondo la normativa vigente (legge 7 agosto 2012, n. 135). 3. La famiglia e la scuola di provenienza (compatibilmente con la normativa sulla Privacy) dovranno far pervenire alla segreteria la certificazione attestante il BES redatta ai sensi della normativa vigente.
Accoglienza Condivisione (Settembre Ottobre)	DIRIGENTE SCOLASTICO DOCENTE FUNZIONE STRUMENTALE INCLUSIONE E INTEGRAZIONE REFERENTE INCLUSIONE ALUNNI CON DSA E STRANIERI SEGRETERIA DOCENTI DELLA CLASSE FAMIGLIE	<p>Il DS riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con il docente Funzione Strumentale per l'Inclusione e Integrazione e il referente inclusione alunni DSA e stranieri.</p> <p>Contestualmente la segreteria prepara le certificazioni degli alunni BES neo-iscritti da mettere a disposizione del il docente Funzione Strumentale per l'Inclusione e Integrazione e del referente inclusione alunni DSA e stranieri ed informa il Coordinatore e i docenti delle classi interessate della presenza di alunni con BES.</p> <p>I Docenti predispongono una serie di attività volte alle verifiche d'ingresso che, integrate all'osservazione in classe, permetteranno di desumere le informazioni (generali e per ciascuna disciplina) da inserire nel PDP dell'alunno con BES, con particolare riferimento agli stili di apprendimento adottati dagli alunni stessi ed eventuali prestazioni atipiche, organizzando peraltro una prima serie di attività finalizzate ad un positivo inserimento nella scuola.</p> <p>Il Coordinatore prende contatto con le famiglie per attivare un rapporto comunicativo diretto: in tale contesto il Coordinatore e la famiglia possono valutare l'opportunità di incontrare gli operatori AUSL o dei centri autorizzati che hanno rilasciato la Diagnosi, per contribuire alla costruzione di un primo percorso didattico.</p> <p>Il Coordinatore illustra alla classe le difficoltà di apprendimento legate al Disturbo, presenta l'alunno e avvia, insieme ai Docenti di classe, un positivo inserimento nella scuola.</p>
Condivisione (Novembre)	DOCENTI DELLA CLASSE	Nel corso del CdC del mese in oggetto il Consiglio concorda e compila il PDP e lo sottopone alla firma della famiglia.
Trasparenza e documentazione (Durante l'anno scolastico)	DOCENTI DELLA CLASSE	<p>Ciascun docente, in sede di valutazione delle prove scritte e orali, avrà cura di annotare direttamente sul documento della prova o sul registro personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la tipologia degli strumenti compensativi messi a disposizione dell'alunno, allegandone copia al documento della prova eseguita dall'alunno; - le misure dispensative adottate, secondo le stesse modalità. <p>Il Coordinatore informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con BES della loro presenza e del PDP adottato.</p>
Valutazioni periodiche (Dicembre Giugno)	DOCENTI DELLA CLASSE	Nel corso degli scrutini il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al C.d.C l'adeguatezza del PDP valutando la necessità, di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

5. LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

5.1 Individualizzazione e personalizzazione della didattica

Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici dell'apprendimento la didattica individualizzata e personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo di ogni alunno. Tra queste la Legge 170/2010 richiama l'attenzione sull'uso di strumenti **compensativi**, cioè strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria e sulle **misure dispensative**, vale a dire interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficili e che non migliorano l'apprendimento.

5.2 Strumenti compensativi e misure dispensative

Fermo restando che ogni studente portatore di DSA ha caratteristiche personali diverse e che generalizzare è spesso poco produttivo, si possono delineare le seguenti strategie operative:

Disturbo di lettura (dislessia)

Per uno studente con dislessia, gli strumenti compensativi sono primariamente quelli che possono trasformare un compito di lettura (reso difficoltoso dal disturbo) in un compito di ascolto. A tal fine è necessario fare acquisire allo studente competenze adeguate nell'uso degli **strumenti compensativi**. Si può fare qui riferimento:

- alla presenza di una persona che legga gli *items* dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla;
- alla sintesi vocale, con i relativi software, anche per la lettura di testi più ampi e per una maggiore autonomia;
- all'utilizzo di libri o vocabolari digitali.

Per l'alunno dislessico è inoltre più appropriata la proposta di nuovi contenuti attraverso il canale orale piuttosto che attraverso lo scritto, consentendo anche la registrazione delle lezioni.

Si raccomanda altresì l'impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori didattici che possono sia facilitare la comprensione sia supportare la memorizzazione e/o il recupero delle informazioni. A questo riguardo, potrebbe essere utile raccogliere e archiviare tali mediatori didattici, anche al fine di un loro più veloce e di facile utilizzo.

In merito alle **misure dispensative**, lo studente con dislessia è dispensato:

- dalla lettura a voce alta in classe;
- dalla lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di abilità;
- da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata.

In fase di verifica e di valutazione lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste. Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente.

Disturbi di scrittura (disgrafia e disortografia)

In merito agli **strumenti compensativi**, gli studenti con disgrafia o disortografia possono avere necessità di compiere una doppia lettura del testo che hanno scritto: la prima per l'autocorrezione degli errori ortografici, la seconda per la correzione degli aspetti sintattici e di organizzazione complessiva del testo.

Di conseguenza, tali studenti avranno bisogno di maggior tempo nella realizzazione dei compiti scritti. In via generale, comunque, la valutazione si soffermerà soprattutto sul contenuto disciplinare piuttosto che sulla forma ortografica e sintattica.

Gli studenti in questione potranno inoltre avvalersi:

- di mappe o di schemi nell'attività di produzione per la costruzione del testo;
- del computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la rilettura) per velocizzare i tempi di scrittura e ottenere testi più corretti;
- del registratore per prendere appunti.

Per quanto concerne le **misure dispensative**, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti.

Area del calcolo (discalculia)

Riguardo alle difficoltà di apprendimento del calcolo e al loro superamento, non è raro imbattersi in studenti che sono distanti dal livello di conoscenze atteso e che presentano un'impotenza appresa, cioè un vero e proprio blocco ad apprendere sia in senso cognitivo che motivazionale. Sebbene la ricerca non abbia ancora raggiunto dei risultati consolidati sulle strategie di potenziamento dell'abilità di calcolo, si ritengono utili i seguenti principi guida:

- gestire, anche in contesti collettivi, almeno parte degli interventi in modo individualizzato;
- aiutare, in fase preliminare, l'alunno a superare l'impotenza guidandolo verso l'esperienza della propria competenza;
- analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi che sottendono all'errore stesso tramite dialogo con l'interessato;
- pianificare in modo mirato il potenziamento dei processi cognitivi necessari.

In particolare si sottolinea come l'analisi dell'errore favorisca la gestione dell'insegnamento.

L'unica classificazione degli errori consolidata nella letteratura scientifica al riguardo si riferisce al calcolo algebrico:

- errori di recupero di fatti algebrici;
- errori di applicazione di formule;
- errori di applicazione di procedure;
- errori di scelta di strategie;

- errori visuo-spaziali;
- errori di comprensione semantica.

L'analisi dell'errore consente di capire quale confusione cognitiva l'allievo abbia consolidato in memoria e scegliere, dunque, la strategia didattica più efficace per l'eliminazione dell'errore e il consolidamento della competenza.

Riguardo agli **strumenti compensativi** e alle **misure dispensative**, valgono i principi generali secondo cui la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc. sono di supporto, ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico, ma non aumentano le competenze.

Didattica delle lingue straniere

Poiché la trasparenza linguistica, ossia la corrispondenza fra come una lingua si scrive e come si legge, influisce sul livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte degli studenti con DSA, è opportuno che la scuola, in sede di orientamento o al momento di individuare quale lingua straniera privilegiare, informi la famiglia sull'opportunità di scegliere - ove possibile - una lingua che ha una trasparenza linguistica maggiore. Analogamente, i docenti di lingue straniere terranno conto, nelle prestazioni attese e nelle modalità di insegnamento, del principio sopra indicato, anche assegnando maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quello scritte.

In merito agli **strumenti compensativi**, con riguardo alla lettura, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire di audio-libri e di sintesi vocale con i programmi associati. La sintesi vocale può essere utilizzata sia in corso d'anno che in sede di esame di Stato.

Relativamente alla scrittura, è possibile l'impiego di strumenti compensativi come il computer con correttore automatico e con dizionario digitale. Anche tali strumenti compensativi possono essere impiegati in corso d'anno e in sede di esame di Stato.

Per quanto concerne le **misure dispensative**, gli studenti con DSA possono usufruire:

- di tempi aggiuntivi;
- di una adeguata riduzione del carico di lavoro.

Nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni elencate all'art. 6, comma 5 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011, è possibile **dispensare gli studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera** in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico).

In sede di esami di Stato, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

L'**esonero dallo studio della lingua straniera** è invece regolato dall'art. 6, comma 6 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011:

"Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998."

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel DM n. 5669 del 2011, si ritiene opportuno chiarire che l'**"esonero"** riguarda l'insegnamento della lingua straniera nel suo complesso, mentre la **"dispensa"** concerne unicamente le prestazioni in forma scritta.

In relazione alle **forme di valutazione**, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione sarà dato più rilievo all'efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente.

Sulla base della gravità del disturbo, nella scuola secondaria i testi letterari in lingua straniera assumono importanza minore per l'alunno con DSA: considerate le sue possibili difficoltà di memorizzazione, risulta conveniente insistere sul potenziamento del lessico ad alta frequenza piuttosto che focalizzarsi su parole più rare, o di registro colto, come quelle presenti nei testi letterari.

5.3 Verifica e valutazione

“L’adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno o dello studente in questione.” (Linee guida DSA 12/07/2011).

“È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento.” (Nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013)

6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare

- **il coordinatore di classe**, oppure
- **le docenti referenti inclusione alunni con DSA e stranieri**
- **il docente Funzione Strumentale per l’inclusione e l’integrazione**

durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.

PARTE TERZA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici non rientranti nei casi previsti dalla Legge 170/2010;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici.

Per quanto riguarda gli alunni con altri disturbi evolutivi specifici, la normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 *"Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"* e dalle successive circolari del MIUR n. 8 del 6/03/ 2013 e n. 2563 del 22/11/2013.

2. I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI OLTRE I D.S.A

Oltre ai DSA, sono disturbi evolutivi specifici:

- deficit dell'area del linguaggio
- deficit nelle aree non verbali
- deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)
- funzionamento cognitivo limite (borderline)
- altre problematiche severe

Per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo 4 dell'Introduzione.

La nota 2563 del 22/12/2013 chiarisce alcuni punti:

Difficoltà e disturbi di apprendimento

Occorre distinguere tra:

- 1) ordinarie difficoltà di apprendimento** = difficoltà che possono essere osservati per periodi temporanei in ogni alunno;
- 2) gravi difficoltà di apprendimento** = difficoltà che hanno un carattere più stabile o che presentano un maggior grado di complessità;
- 3) disturbi di apprendimento** = hanno carattere permanente e base neurobiologica.

Non basta rilevare una difficoltà di apprendimento per sostenere di trovarsi di fronte a un alunno con BES. Si dovrebbe riconoscere un BES solo in caso di "disturbo" (con base neurobiologica e carattere permanente): *"La rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all'attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato"*.

Diagnosi e certificazione

- Per **"DIAGNOSI"** si intende **un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo**, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.
- Per **"CERTIFICAZIONE"** si intende **un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge**, le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento.

Pertanto:

- 1) per i DSA le strutture pubbliche rilasciano "certificazioni" ai sensi della normativa vigente;
- 2) per tutti gli altri disturbi specifici è possibile ottenere solo una "diagnosi" clinica.

La decisione del Consiglio di Classe

Se non c'è certificazione H o DSA, decide il CdC, indipendentemente dalla richiesta dei genitori:

"Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato".

Per un alunno con difficoltà non meglio specificate, occorre l'accordo del CdC per adottare il PdP:

"In ultima analisi, (...), nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di classe (...) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative".

Salvaguardia degli obiettivi di apprendimento.

“È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento”.

“Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curare la metodologia alle esigenze dell’alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione”.

In conclusione

- se c’è una CERTIFICAZIONE (H o DSA), l’alunno gode di un DIRITTO ad una serie di agevolazioni che non possiamo violare in alcun modo;

- se c’è solo una DIAGNOSI di disturbo o di patologia o una segnalazione di DISAGIO, allora è il CDC che decide cosa fare e come farlo.

È il CDC che valuta se e quali bisogni educativi speciali abbia l’alunno e anche quali documentazioni eventualmente richiedere per valutare la situazione (l’importante è che la decisione venga verbalizzata e motivata).

3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

La famiglia

La famiglia, uno specialista, i servizi sanitari nazionali, etc..., possono chiedere la predisposizione di percorso personalizzato ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al CdC.

Il consiglio di Classe

La decisione di predisporre un PDP è solo del Consiglio di classe. Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP previa richiesta scritta della famiglia.

Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all’anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell’alunno ma non di garantirlo.

Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (8DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegato Linee Guida.

Quando il Consiglio di classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:

- a) **indicando all’interno del verbale della riunione del Consiglio di classe** la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell’alunno .
- b) **predisponendo un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate:**
 - **entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di classe la situazione;
 - **nel Consiglio di classe di ottobre**: i docenti dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l’alunno e la famiglia coinvolti;
 - **entro il Consiglio di Classe di Novembre** o in un **consiglio di classe straordinario** i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico;
 - **entro la fine del primo Periodo(trimestre o quadrimestre)** i PDP verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali degli alunni;
 - **durante tutto l’anno scolastico** il consiglio di classe lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà;
 - **durante tutto l’anno scolastico** il consiglio di classe terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere;
 - a seguito dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al CdC l’adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

Le richieste effettuate ad anno inoltrato

Se la richiesta da parte della famiglia, da parte dei servizi sociali o di uno specialista viene prodotta oltre il 31 marzo non c’è più il tempo per predisporre un PDP che segua il format previsto, pertanto si privilegerà l’indicazione della descrizione all’interno del verbale di come si intende procedere e si depositerà in segreteria un estratto del verbale .

4. LE FASI DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE E LE MODALITA’ DELL’INTERVENTO DIDATTICO

Per quanto riguarda le fasi del progetto di integrazione e le modalità dell’intervento didattico, si rimanda ai paragrafi 4 e 5 relativi all’accoglienza e all’integrazione degli alunni con D.S.A.

Si precisa che per gli alunni che fanno parte di questa categoria di BES la scuola:

- avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
- applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative (a differenza delle situazioni di disturbo documentate da certificazione), in modo attinente agli aspetti didattici ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattiche personalizzate;
- applicherà in modo stabile la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera solo se in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegare Linee guida;
- terrà conto delle disposizioni in merito allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti che, in base alla C.M. n.8 del 6.03.2013, verranno eventualmente fornite dal MIUR.

6. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare

- **il docente coordinatore di classe** oppure
- **il docente Funzione Strumentale per l'inclusione e l'integrazione**

durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.

PARTE QUARTA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO

1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni in situazione di svantaggio.

Per quanto riguarda gli alunni in situazione di svantaggio, la normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 *"Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"* e dalle successive circolari del MIUR n. 8 del 6/03/ 2013 e n. 2563 del 22/11/2013.

2. LO SVANTAGGIO SCOLASTICO

Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:

- **socio-economico**: legato ad una particolare situazione sociale
- **culturale**: legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso
- **linguistico**: legato alla non conoscenza della lingua italiana

Per quanto riguarda l'area dello svantaggio linguistico, che comporta problematiche particolari, si rinvia alla Parte Quinta di questo documento.

Occorre tuttavia precisare che l'area dello svantaggio è in realtà più vasta: "Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta" (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012).

"Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni (...) è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate.

In tal caso si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.

In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6

del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegare Linee guida" (Circ. MIUR n. 8 del 6/03/ 2013).

La nota 2563 del 22/12/2013 chiarisce alcuni punti:

Difficoltà e disturbi di apprendimento

Occorre distinguere tra:

- 1) ordinarie difficoltà di apprendimento** = difficoltà che possono essere osservati per periodi temporanei in ogni alunno;
- 2) gravi difficoltà di apprendimento** = difficoltà che hanno un carattere più stabile o che presentano un maggior grado di complessità;
- 3) disturbi di apprendimento** = hanno carattere permanente e base neurobiologica.

Non basta rilevare una difficoltà di apprendimento per sostenere di trovarsi di fronte a un alunno con BES. Si dovrebbe riconoscere un BES solo in caso di "disturbo" (con base neurobiologica e carattere permanente): *"La rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all'attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato"*.

La decisione del Consiglio di Classe

Se non c'è certificazione H o DSA, decide il CdC, indipendentemente dalla richiesta dei genitori:

"Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato".

Per un alunno con difficoltà non meglio specificate, occorre l'accordo del CdC per adottare il Pdp:

“In ultima analisi, (...), nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di classe (...) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative”.

Salvaguardia degli obiettivi di apprendimento.

“È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento”.

“Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curare la metodologia alle esigenze dell'alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione”.

3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

La famiglia

La famiglia, uno specialista, i servizi sanitari nazionali, etc..., possono chiedere la predisposizione di percorso personalizzato ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al CdC

Il consiglio di Classe

La decisione di predisporre un PDP è solo del Consiglio di classe.

Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP previa richiesta scritta della famiglia.

Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all'anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.

Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 8 e DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegate Linee Guida.

Quando il Consiglio di classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:

- c) **indicando all'interno del verbale della riunione del Consiglio di classe** la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell'alunno .
- d) **predisponendo un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate:**
 - **entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di classe la situazione;
 - **nel Consiglio di classe di ottobre**: i docenti dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti;
 - **entro il Consiglio di Classe di Novembre** o in un **consiglio di classe straordinario** i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico;
 - **entro la fine del primo Periodo (trimestre o quadrimestre) i PDP** verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali degli alunni;
 - **durante tutto l'anno scolastico** il consiglio di classe lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà;
 - **durante tutto l'anno scolastico** il consiglio di classe terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere;
 - a seguito dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al C.d.C l'adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

Le richieste effettuate ad anno inoltrato

Se la richiesta da parte della famiglia, da parte dei servizi sociali o di uno specialista viene prodotta oltre il 31 marzo non c'è più il tempo per predisporre un PDP che segua il format previsto, pertanto si privilegerà l'indicazione della descrizione all'interno del verbale di come si intende procedere e si depositerà in segreteria un estratto del verbale.

4. LE FASI DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

Per quanto riguarda le fasi del progetto di integrazione e le modalità dell'intervento didattico, si rimanda ai paragrafi 4 e 5 relativi all'accoglienza e all'integrazione degli alunni con D.S.A.

Si precisa che per gli alunni che fanno parte di questa categoria di BES la scuola:

- avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;

- applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative (a differenza delle situazioni di disturbo documentate da certificazione), in modo attinente gli aspetti didattici ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattiche personalizzate;
- terrà conto delle disposizioni in merito allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti che, in base alla C.M. n.8 del 6.03.2013, verranno eventualmente fornite dal MIUR.

5. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare

- **il docente coordinatore di classe** oppure
 - **il docente Funzione Strumentale per l'inclusione e l'integrazione**
- durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.

PARTE QUINTA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI SENZA ALFABETIZZAZIONE ITALIANA

1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana.

Esso è adottato dal Collegio dei docenti al fine di rendere operative le indicazioni contenute nell'art. 45 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 e nelle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2014" trasmesse con la Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014

2. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

Il Gruppo di lavoro per l'inclusione

Il GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione) svolge i seguenti compiti:

- cura il raccordo tra le diverse componenti professionali (interne ed esterne alla scuola) che intervengono per assicurare la buona accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri;
- formula proposte al Collegio dei docenti e al Consiglio d'Istituto (per le rispettive competenze) in merito a quanto previsto dall'art. 45, DPR 394/1999:
 - comma 3 (*ripartizione degli alunni stranieri nelle classi*);
 - comma 5 (*criteri e modalità per la comunicazione tra scuola e le famiglie degli alunni stranieri*);
 - comma 6 (*intese con soggetti del territorio per l'educazione interculturale e la valorizzazione e lo studio delle più diffuse lingue e culture di origine*);
 - comma 7 (*organizzazione di iniziative di educazione interculturale, di formazione del personale ecc.*);
- di sostegno alla progettualità dei consigli di classe, di proposta di azioni innovative docenti, di monitoraggio dell'attività di accoglienza/integrazione e dei risultati ottenuti.

Il GLI si avvale stabilmente della mediazione di territorio messa a disposizione dal competente CTS.

Laboratorio di Italiano L2.

Il Collegio dei docenti ed il Consiglio d'Istituto possono promuovere la costituzione di un Laboratorio di italiano L2: "Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell'apprendimento e della vita scolastica degli alunni stranieri, con attività di laboratorio linguistico e con percorsi e strumenti per l'insegnamento intensivo dell'italiano" (CM n. 24 del 1 marzo 2006).

Il Laboratorio è attivato all'interno della scuola, o in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio, ed è gestito da docenti interni alla scuola (o alla rete di scuole alla quale si è aderito), adeguatamente professionalizzati per l'insegnamento di Italiano L2.

Nella fase di lavoro intensivo rivolta agli alunni non italofofoni, tali docenti possono affiancati da facilitatori linguistici esterni, messi a disposizione dal competente CTS o da altri soggetti allo scopo convenzionati con la scuola.

Il Consiglio di Classe

La decisione di predisporre un PDP è solo del Consiglio di classe.

Il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP previa richiesta della famiglia.

Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all'anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.

Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 8 e DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegate Linee Guida.

Quando il Consiglio di classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:

- e) **indicando all'interno del verbale della riunione del Consiglio di classe** la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell'alunno .
- f) **predisponendo un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate:**

- **entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di classe la situazione;
- **nel Consiglio di classe di ottobre**: i docenti dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti;
- **entro il Consiglio di Classe di Novembre** o in un **consiglio di classe straordinario** i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico;
- **entro la fine del primo Periodo (trimestre o quadrimestre) i PDP** verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali degli alunni;
- **durante tutto l'anno scolastico** il consiglio di classe lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà;
- **durante tutto l'anno scolastico** il consiglio di classe terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere;
- a seguito dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al CdC l'adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

3. LE FASI DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE E LE MODALITA' DELL'INTERVENTO DIDATTICO

Iscrizione

L'iscrizione rappresenta il primo momento di accoglienza dell'alunno straniero e della sua famiglia.

Quando si presenta un neo-arrivato:

- l'incaricato/a di segreteria riceve il neo-arrivato/a, consegna l'elenco dei documenti e delle informazioni da richiedere e prende contatto con il referente per gli alunni BES della scuola per fissare un nuovo appuntamento con alunno/a e famiglia;
- il referente per i BES realizza il primo colloquio scuola-famiglia;
- sulla base dei dati conoscitivi forniti, il Dirigente insieme al referente per i BES decidono la classe (ed eventualmente la sezione) alla quale iscrivere l'alunno e ne danno comunicazione al competente Consiglio di classe;
- il referente per i BES effettua un test per verificare le competenze in ingresso relativamente alla comprensione e produzione sia scritta che orale.

Predisposizione del PDP

Il coordinatore del C.d.C. interessato e il referente per i BESSi incontrano con il referente del laboratorio di italiano L2 ed eventualmente con il mediatore di territorio. Nel corso di tale incontro, gli operatori coinvolti individuano le proposte da sottoporre al C.d.C., affinché questo possa elaborare nel miglior modo possibile il piano didattico personalizzato con cui gestire l'accoglienza dell'alunno/a interessato/a. I punti sui quali formulare proposte sono:

- l'inserimento dell'alunno neo-arrivato nel laboratorio di italiano L2 (quante ore, in quali giorni, per quale durata, come organizzare l'accompagnamento dell'allievo se è un laboratorio di rete esterno alla scuola ecc);
- il raccordo tra aula e laboratorio linguistico (in quali giorni e ore sta in aula e in quali altri sta nel laboratorio; a quali attività d'aula è bene che partecipi ecc.);
- un'ipotesi di durata del periodo di accoglienza, l'impiego del mediatore di etnia (quante ore, in quali momenti, per fare cosa...).

Il coordinatore convoca il C.d.C. per elaborare il **piano didattico personalizzato** con il quale gestire il periodo di accoglienza. In particolare progetta le attività più idonee per:

- completare la conoscenza dell'allievo (rilevazione dei livelli effettivi di apprendimento in ingresso nelle varie aree disciplinari);
- facilitare l'accoglienza del nuovo alunno da parte dei compagni di classe;
- far interagire nel miglior modo possibile le attività d'aula con il laboratorio di italiano L2;

Il progetto approvato dal C.d.C. è presentato alla famiglia, che dovrà sottoscriverlo.

Avvio del processo di apprendimento.

La gestione di questa fase coinvolge il consiglio di classe, il laboratorio di italiano L2, il GLI, ed eventualmente il mediatore di territorio e mediatori di lingua madre.

E' la fase che dà attuazione al piano di studio personalizzato elaborato dal C.d.C. per gestire l'accoglienza dell'allievo/a. Esso ha la **durata massima di un anno scolastico** ed ha come obiettivi:

- a) condurre l'allievo ad apprendere l'italiano come lingua per comunicare (livello A2);
- b) realizzare una buona socializzazione tra alunno neo-arrivato ed il resto della classe;
- c) incrementare i livelli iniziali di apprendimento nel maggior numero possibile di materie.

In questa fase la relazione docenti-allievi migranti e le loro famiglie è di particolare importanza per la realizzazione di un positivo processo di apprendimento e di inclusione. A tal fine sarà dedicata specifica attenzione dalla mediazione linguistica e culturale.

Accompagnamento allo studio

E' la fase che ha come destinatari gli allievi stranieri dopo che hanno superato positivamente il momento dell'accoglienza. **Essa ha una durata variabile dai due ai cinque anni.**

La gestione di questa fase coinvolge il C.d.C., il Laboratorio di italiano L2, il GLI, ed eventualmente il mediatore di territorio. In essa il processo di insegnamento-apprendimento rivolto agli alunni stranieri può dispiegarsi con completezza in tutte le sue fasi (partecipazione piena alle attività della classe, studio delle materie, valutazione degli apprendimenti), sia pure con gli adattamenti del caso. A questo proposito il C.d.C. aggiornerà il piano di studio personalizzato, fondandolo su un rinnovato raccordo con il laboratorio di italiano L2 (occorre condurre gli allievi al livello C), sulla semplificazione dei testi e sulla facilitazione alla loro comprensione.

4. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNISTRANIERI

In generale, l'alunno non italofono o non ancora sufficientemente italofono non è incompetente su tutto. Egli si trova, per qualche tempo, in una situazione nella quale non ha le parole per comunicare nella lingua italiana le sue competenze.

Salvo i casi di coloro che non hanno frequentato la scuola nei paesi di origine o hanno avuto percorsi assai carenti e limitati, la maggior parte degli alunni stranieri neo arrivati ha una storia scolastica e possiede competenze, abilità e conoscenze, talvolta simili a quelle richieste agli alunni italiani di pari classe, tal altra diverse, in alcuni ambiti disciplinari possono essere addirittura migliori, in altri più carenti. Tutti presentano una incompetenza linguistica che, essendo provvisoria e temporanea va rimossa (con il laboratorio di italiano L2). La valutazione non può che tenere conto di ciò.

Anche in attuazione delle più recenti innovazioni introdotte dalla normativa, le verifiche "intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa" (Art. 1, c. 4, Regolamento sulla valutazione DPR 122/2009) e, nello specifico, dal piano di studio personalizzato elaborato dal CdC per gestire sia la fase di accoglienza, sia quella di accompagnamento allo studio.

Durante la fase di **avvio allo studio**, la valutazione sarà prevalentemente di tipo formativo e riguarderà:

- la progressiva conoscenza della lingua italiana, fino al raggiungimento di un livello A2/B1; tale raggiungimento completa la fase dell'accoglienza;
- il livello di partenza dell'alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l'impegno e le sue potenzialità di apprendimento.

In questa fase, per le valutazioni periodiche il Consiglio di Classe, dopo aver preso in esame gli elementi sopra indicati, potrà esprimere, in ogni singola disciplina, una valutazione del tipo: *"La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana"*.

Nella successiva fase di **accompagnamento allo studio**, la valutazione avverrà secondo quanto previsto dal comma 9, art. 1 del Regolamento sulla valutazione e tenuto conto del progetto di accompagnamento allo studio, basato sulla semplificazione e facilitazione compiuta dai docenti del CdC.

5. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare

- **il docente coordinatore di classe** oppure
 - **il docente Funzione Strumentale per l'inclusione e l'integrazione** oppure
 - **i docenti referenti per l'inclusione degli alunni con DSA e stranieri**
- durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.

ALLEGATI

- 1) MODELLO PDP PER ALUNNI CON DSA**
- 2) MODELLO PDP PER GLI ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI**
- 3) MODELLO PDP PER GLI ALUNNI CON SVANTAGGIO ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE**
- 4) MODELLO PDP PER GLI ALUNNI STRANIERI NON ALFABETIZZATI**